



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n° 11
Ambiente e Territorio

SETTORE 10
Demanio Marittimo

Prot. n° 54443 / SIAR

DEL 14 FEB. 2018

Trasmissione via pec

**Ai Comuni Costieri della Calabria
- Loro Sedi -**

**e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti
Direzione Marittima di Reggio Cal.
dm.reggio@pec.mit.gov.it**

Alla Capitaneria di Porto di

- **Corigliano Calabro**
cp-corigliano@pec.mit.gov.it

- **Crotone**
cp-crotone@pec.mit.gov.it

- **Vibo Valentia Marina**
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

- **Gioia Tauro**
cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it

**Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio
dre_calabria@pce.agenziademanio.it**

**Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate
dr.calabria.gpec@pce.agenziaentrate.it**

**Ai Responsabili U.O./U.D.P. del
Settore
- Loro Sedi -**

OGGETTO: Abusi sul demanio marittimo – Procedure amministrative.

Pervengono di continuo segnalazioni da parte degli Organi di P.G., in merito ad abusi in danno del demanio marittimo, da parte di privati e di concessionari, relativi a mere occupazioni di suolo; ad innovazioni non autorizzate; al mantenimento di strutture oltre il periodo autorizzato.

Tali segnalazioni hanno lo scopo di dare avvio alle azioni previste dal Codice della Navigazione, in ordine alla tutela del bene pubblico ed al recupero degli indennizzi dovuti dal contravventore.

Atteso che la competenza in materia di demanio marittimo è affidata ai Comuni costieri, in virtù della delega di cui all'art. 42 del D. Lsg. 96/1999 (*per le utilizzazioni non turistiche*) e della legge regionale 17/2005 (*per le concessioni ad uso turistico-ricreativo*), ed allo scopo di fornire un utile supporto all'azione amministrativa di codesti Enti, si ritiene utile riassumere l'iter procedimentale che segue alla segnalazione di una "occupazione abusiva" su suolo demaniale marittimo da parte degli Organi vigilanti.

Premessa normativa

Art. 54 (Cod. Nav.) - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento (*ora il Comune*) ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino

entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Articolo 1161 (Cod. Nav.) - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
(omissis).

Articolo 1164 (Cod. Nav.) - Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.

Articolo 8 (Legge 494/1993)

A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto (*canone*), maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Articolo 9 (Decreto Interministeriale 19.07.1989)

Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire cinquecentomila (€ 354,01 attualizzato all'anno 2018).

Articolo 1, c. 257 (Legge 296/2006)

Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 9, c. 1 (Legge Regionale 1/1971)

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.

Articolo 20, c. 1 (P.I.R.)

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relative agli abusi sulle aree demaniali.

Iter procedurale

L'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo e la realizzazione di opere sullo stesso senza alcun titolo abilitativo costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav.

La comunicazione dell'accertamento della violazione costituisce presupposto per l'avvio delle azioni di tutela amministrativa, che si estrinsecano nella emanazione dell'ingiunzione di sgombero a carico del contravventore (art. 54 Cod. Nav.), con la quale viene intimato di abbandonare il suolo occupato e di rimettere in pristino stato i luoghi, entro un termine stabilito (normalmente 30 giorni).

L'ingiunzione di sgombero è un atto dovuto (obbligato) di tutela amministrativa, che deve essere registrato e numerato in un apposito registro all'uopo istituito.

Importante, ai fini della corretta emanazione dell'ingiunzione di sgombero, è l'esatta identificazione e quantificazione dell'abuso e, quindi, il foglio di mappa; la particella; lo stralcio SID; la superficie occupata; la descrizione delle opere e la loro superficie; la data di inizio dell'occupazione (che in genere si fa coincidere con quella dell'accertamento).

Conseguenza dell'occupazione è l'obbligo di corrispondere allo Stato un indennizzo che, ai sensi dell'art. 8 della legge 494/1993, viene determinato nella misura prevista per il pagamento del canone (per la superficie e le opere occupate) maggiorate del 200% in caso di occupazioni completamente senza titolo, e del 100% nel caso di innovazioni non autorizzate su area demaniale marittima già in concessione.

Giova ricordare che il canone calcolato non può in ogni caso essere inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 9 del D.I. 19.07.1989.

Come stabilito dal D. M. del 19 novembre 2015, le amministrazioni concedenti hanno l'obbligo, dal 01.01.2017, di inserire sul Sistema Informativo Demanio (SID) tutte le occupazioni in essere, siano concessioni demaniali marittime ovvero occupazioni abusive.

Tale adempimento costituisce atto indispensabile per la generazione del modello F 24 *Elide* da inviare ai contravventori ai fini del pagamento dell'indennizzo.

La richiesta dovrà essere sempre fatta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il termine entro cui adempiere. Trascorso infruttuosamente tale termine è necessario sollecitare, con le stesse modalità, il pagamento di quanto dovuto.

Solo dopo l'espletamento della procedura di cui sopra sarà possibile interessare l'Agenzia del Demanio per il recupero coattivo, trasmettendo copia conforme di tutti gli atti.

La medesima procedura dovrà essere seguita per il recupero dell'imposta regionale stabilita dalla L.R. 1/1971, che si applica anche per le occupazioni abusive, come indicato all'art. 20 del P.I.R. (Piano di indirizzo regionale).

La presente nota non è esaustiva di tutti gli adempimenti connessi alla gestione delle attività legate all'utilizzazione del demanio marittimo, ma vuole essere un ausilio di tipo operativo alle incombenze cui sono sottoposti codesti Enti Locali.

Cordiali saluti.

Il Funzionario
Geom Giancarlo BALDO

Il Dirigente
Avv. Alessandro ROMITO

